

PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID-19

SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.p.A.

Via Stefano Passaro, 1 – 84134 Salerno

Datore di lavoro: Dr. Giuseppe Deroma

Rev. 7 del 13/10/2021

www.sedspa.it

Tel. 089 759502

Fax 089 727540

Via Stefano Passaro, 1 84134 Salerno

Direzione e coordinamento

art. 2497 c.c.: Salerno Energia Holding

S.p.A.

P. IVA, C.F e REA 04080690656

Capitale Sociale € 31.883.654 i.v.



Sommario

1 - PREMESSA.....	3
2 - OBIETTIVO DEL PIANO	3
3 - RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA CONTAGIO DA SARS-CoV-2	4
5 - STRATEGIE DI PREVENZIONE	6
6 – MISURE ORGANIZZATIVE	6
6.1 - GESTIONE SPAZI COMUNI	6
6.2 - MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI, CLIENTI FINALI E VISITATORI.....	7
6.3 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.....	8
6.4 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI.....	8
6.5 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE.....	9
6.5 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CON ACCESSO ALL'INTERNO DELLE SINGOLE ABITAZIONI DEGLI UTENTI	9
7 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	12
7.1 - INFORMAZIONE	12
7.2 - MISURE IGIENICHE E DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI	13
7.3 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	14
7.4 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	14
7.5 - SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS.....	15
8 - MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI.....	16
8.1 - MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA - MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA PER L'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO – GREEN PASS	16
8.2 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA	21
9 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE.....	22
ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020 - Misure igienico-sanitarie	23
ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	24

1 - PREMESSA

L'azienda **Salerno Energia Distribuzione S.p.A. (di seguito SED)**, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, con il presente piano valuta ed analizza il rischio epidemiologico da contagio ed adotta tutte le misure conseguenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando inoltre tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.

Il presente piano costituisce allegato ed è parte integrante del Documento di Valutazione di Rischi aziendale (DVR).

2 - OBIETTIVO DEL PIANO

Obiettivo del presente piano è rendere l'azienda SED un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative in condizioni di assoluta sicurezza.

A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 - 6 aprile 2021
- Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato da INAIL - aprile 2020
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020 n. 13
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 27
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77
- DPCM 2 marzo 2021
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126
- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Decreto Green Pass)
- Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139
- Linee Guida per lo svolgimento di attività di distribuzione e vendita di energia con accesso all'interno delle singole abitazioni degli utenti – MISE
- Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
- Circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020
- Circolare del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2021
- Decreto Legislativo 81/2008
- Ordinanze Regione Campania

4 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA CONTAGIO DA SARS-CoV-2

Al fine di valutare compiutamente il rischio, sono stati considerati la specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro di SED, che nell'insieme possono contribuire alla sua caratterizzazione. Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del

tempo di lavoro o per la quasi totalità;

- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda.

L'elaborazione della matrice di rischio viene realizzata sulla base del confronto di scoring attribuibili al settore produttivo di SED per le prime due variabili con le relative scale, avvalendosi anche di quanto pubblicato da INAIL nel Documento Tecnico:

- **esposizione**

0 = probabilità bassa;

1 = probabilità medio-bassa;

2 = probabilità media;

3 = probabilità medio-alta;

4 = probabilità alta.

- **prossimità**

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;

1 = lavoro con altri ma non in prossimità;

2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo;

4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo.

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **aggregazione**

1.00 = presenza di terzi limitata o nulla;

1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure;

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata.



Analizzando i processi produttivi e le modalità di organizzazione del lavoro di SED, sono stati adottati i seguenti valori delle variabili innanzi indicate:

- **esposizione:** 1 = probabilità medio-bassa;

- **prossimità:** 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio

condiviso);

- **aggregazione:** 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente.



La classe di rischio calcolata, applicando i valori suddetti è:

MEDIO – BASSA

5 - STRATEGIE DI PREVENZIONE

La valutazione della classe di rischio calcolata impone l'adozione di una serie di azioni atte a prevenire il rischio d'infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro di SED, contribuendo in tal modo anche alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Le misure da adottare vengono classificate in:

- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

6 – MISURE ORGANIZZATIVE

6.1 - GESTIONE SPAZI COMUNI

Negli spazi comuni deve essere evitato ogni tipo di assembramento, con la previsione o ve possibile di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.

È consentito, con opportune precauzioni al fine di evitare assembramenti, l'utilizzo degli spogliatoi delle sedi di Salerno e Battipaglia, **con divieto assoluto dell'utilizzo delle docce.**

Considerato che gli spogliatoi di Salerno vengono utilizzati anche da altre Aziende del Gruppo con le quali sono stati presi opportuni accordi in merito al loro utilizzo, si dispone che l'accesso agli stessi dovrà osservare il seguente orario:

- non prima delle ore 7:30 a inizio turno di lavoro;
- dopo le ore 17:00 a fine turno di lavoro.

All'interno degli spogliatoi di Salerno è consentita la presenza contemporanea massima di sei dipendenti, mentre quelli di Battipaglia saranno utilizzabili al massimo per tre dipendenti contemporaneamente.

Continuano invece ad essere applicate le seguenti misure di sicurezza:

1. il personale aziendale che svolge la propria attività negli spazi condivisi degli uffici – pur essendo stata verificata positivamente la distanza tra le varie postazioni lavorative che assicura il rispetto del distanziamento interpersonale – deve **sempre** indossare la mascherina protettiva del tipo FFP2;
2. ove esistesse la possibilità, i dipendenti che svolgono la propria attività negli uffici devono occupare un singolo ambiente di lavoro, e comunque deve essere rispettata la distanza minima tra le singole postazioni di lavoro di almeno 2 metri;
3. l'utilizzo dei servizi igienici è riservato esclusivamente al personale aziendale;
4. l'uso dei distributori automatici di caffè e snack è riservato solo ed esclusivamente al personale aziendale;
5. le tastiere dei distributori automatici di caffè e snack devono essere igienizzate dopo l'uso dall'utilizzatore con l'apposito prodotto igienizzante fornito da SED;
6. deve essere garantita la pulizia giornaliera degli uffici, degli spogliatoi e dei magazzini e la loro sanificazione settimanale, da parte di impresa specializzata.

6.2 - MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI, CLIENTI FINALI E VISITATORI

Per le sedi di Salerno e Battipaglia, nel caso in cui sia assolutamente necessario l'ingresso in azienda da parte di fornitori/clienti finali/visitatori, questi devono:

- provvedere alla misurazione della temperatura corporea a mezzo dei termoscanner (nel caso di

temperatura oltre i 37,5°C è assolutamente vietato l'ingresso in azienda)

- mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro dai nostri dipendenti
- indossare obbligatoriamente mascherine protettive
- non utilizzare i servizi igienici destinati ai dipendenti

Quanto sopra disposto è valido anche per le imprese di manutenzione, pulizia, etc.

Sulle postazioni di lavoro con ricevimento del personale esterno deve essere installata, sul piano della scrivania, una barriera anti contagio in plexiglas.

8

6.3 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Relativamente all'organizzazione aziendale, è stata verificata la fruibilità in sicurezza degli ambienti lavorativi da parte di tutto il personale aziendale.

Infatti, anche in presenza della totalità dei dipendenti nelle varie sedi aziendali, è assicurato il corretto distanziamento personale.

Nel caso in cui, durante il periodo dell'emergenza, fossero emanate disposizioni da parte delle competenti Autorità in materia di limitazione delle prestazioni lavorative, o SED ravvisasse la necessità di rimodulare i carichi di lavoro, si farà ricorso a quanto definito negli accordi tra Associazioni di categoria ed OO.SS. (smaltimento ferie arretrate, ricorso agli ammortizzatori sociali, etc.).

In merito alle trasferte nazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico competente e il RSPP, valuterà caso per caso il contesto associato alle diverse tipologie di trasferte previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione e fornirà le indicazioni necessarie a prevenire il contagio.

Al fine di evitare assembramenti su mezzi pubblici di trasporto, è consigliato l'utilizzo del mezzo privato negli spostamenti casa – lavoro.

6.4 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Deve essere evitato ogni assembramento dei dipendenti negli orari di ingresso ed uscita dal lavoro, sia all'esterno che all'interno delle sedi aziendali.

In particolare, il personale operativo ritirerà e consegnerà i fogli di lavoro al Responsabile di settore individualmente.

6.5 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Al fine di consentire riunioni ed eventuali corsi di formazioni on line, deve essere attivato per ogni dipendente che utilizzi personal computer o telefoni cellulari o tablet aziendali, un account Skype per le video conferenze.

Tutti gli eventi formativi, fino alla fine dell'emergenza, devono svolgersi esclusivamente in modalità telematica.

È consentita in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano attuate tutte le misure di contenimento del rischio illustrate nel presente Protocollo (distanziamento, utilizzo di DPI, pulizia e sanificazione degli ambienti, ventilazione, etc.).

Non sono consentite riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.

6.5 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CON ACCESSO ALL'INTERNO DELLE SINGOLE ABITAZIONI DEGLI UTENTI

L'accesso presso le singole abitazioni può avvenire solo previo appuntamento telefonico o, per la rilevazione dei consumi, con Avviso preventivo affisso all'esterno dell'abitazione stessa o nelle parti comuni dell'edificio, dove è indicato un numero telefonico aziendale per ricevere informazioni sulle modalità di svolgimento dell'intervento.

Qualora l'utente non abbia risposto né al telefono né abbia contattato l'operatore al numero indicato nel citato avviso, la verifica preliminare all'accesso alle abitazioni potrà comunque avvenire a mezzo di colloquio a distanza (es. citofono).

Nel corso del contatto telefonico o nel testo dell'Avviso dovranno essere date indicazioni sulla natura dell'intervento (specificando ad esempio se trattasi di intervento necessario per la sicurezza, per la continuità delle forniture) e sulle modalità di svolgimento con riferimento alle misure che saranno adottate ai fini del contenimento del rischio della diffusione del virus e saranno fornite indicazioni per

contattare la società prima della data prevista di effettuazione dell'intervento.

Nel caso di appuntamento telefonico SED chiederà se ci sono nell'abitazione casi di persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario richiamando le relative responsabilità, in capo a chi ha risposto, in caso di dichiarazione non corrispondente al vero.

Prima di formulare le sopra riportate domande l'operatore di SED renderà all'utente apposita informativa privacy informando quest'ultimo, tra le altre cose, sulle modalità e finalità del trattamento degli eventuali dati personali (anche particolari) dell'utente ovvero di altre persone conviventi che verranno raccolti nel corso della telefonata medesima.

Nel caso di affissione di avviso preventivo, verrà riportato l'oggetto dell'intervento, fornite indicazioni per contattare eventualmente la società, anche per informazioni relative alle procedure per la tutela e la sicurezza degli addetti e degli utenti.

Non potranno essere svolti interventi non necessari per la sicurezza e per la continuità delle forniture in caso di presenza nell'abitazione di persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario.

Qualora, seppure in caso di presenza nell'abitazione di persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario, l'intervento degli operatori di SED sia necessario per la sicurezza e per la continuità del servizio, la prestazione delle attività dovrà essere assicurata garantendo comunque la tutela della sicurezza e della salute degli addetti e degli utenti, con le modalità di seguito specificate:

- a) l'addetto che esegue l'accesso in una abitazione privata è tenuto al rispetto del presente protocollo adottato da SED relativamente alla prevenzione del rischio di diffusione del Covid-19, con particolare riferimento alla verifica di temperatura corporea oltre i 37.5°C prima dell'avvio della giornata lavorativa;
- b) l'addetto è tenuto prima dell'ingresso nell'appartamento a verificare che le persone presenti nell'abitazione abbiano ricevuto a mezzo telefono o abbiano preso visione dell'Avviso affisso, delle indicazioni sulla natura dell'intervento e sulle modalità di svolgimento, con riferimento, in particolare, alle misure adottate per il contenimento della diffusione del virus;
- c) sia nel caso l'utente sia stato informato dell'intervento tramite avviso, sia nel caso l'intervento sia stato concordato telefonicamente, l'addetto è tenuto a chiedere conferma che nell'abitazione non siano presenti persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario;

- d) l'addetto o gli addetti sono tenuti a eseguire l'intervento senza la presenza dell'utente nel locale dove viene effettuato l'intervento. Ove questo non sia possibile, anche l'utente, deve indossare idonea mascherina, ed è necessario delimitare l'area in cui dovrà essere eseguito l'intervento e mantenere le distanze di cui ai punti successivi;
- e) l'intervento dovrà essere effettuato dal minore numero possibile di addetti, mantenendo una distanza minima pari ad almeno 2 metri da utente eventualmente presente nel locale, fatte salve necessità derivanti da altri fattori di rischio tecnico durante l'esecuzione dell'intervento non attinenti all'emergenza COVID;
- f) l'addetto è tenuto prima di accedere all'interno dell'abitazione a calzare sovrascarpe monouso o a detergere le calzature (tomaia e suola) con apposita soluzione sanificante
- g) l'addetto è tenuto a svolgere le proprie mansioni indossando guanti monouso in lattice o nitrile, disinfettando le mani con gel o spray disinfettante, indossando una mascherina di tipo filtrante almeno FFP2 senza valvola; in caso di assenza nell'abitazione di persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario, se sussiste la condizione di segregazione rispetto all'ambiente circostante, ovvero la possibilità di operare in un locale interdetto al transito/accesso di altre persone, si prevede possa essere rimossa la mascherina per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento sotto tensione;
- h) nel caso di intervento in una abitazione in cui siano presenti persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario, l'addetto è tenuto ad indossare all'ingresso anche una tuta monouso che include le sovrascarpe o calzari o stivali, occhiali o visiera di protezione, filtro facciale FFP2 privo di valvola e guanti monouso;
- i) qualora durante lo svolgimento dell'attività, si rendesse necessario indossare guanti per protezione da rischi elettrici e/o meccanici, per l'effettuazione del lavoro, i guanti monouso, qualora già indossati, devono essere tolti e dismessi. I guanti per la protezione da rischi elettrici e/o meccanici e gli attrezzi dovranno essere sanificati prima e dopo l'uso;
- j) l'addetto è tenuto a invitare i residenti l'abitazione ad areare i locali prima che l'intervento abbia inizio e a mantenere l'aerazione per tutta la durata di svolgimento dello stesso;
- k) effettuato l'intervento, l'addetto verificherà che nessun attrezzo o residuo delle lavorazioni resti nell'abitazione e provvede alla sanificazione degli impianti oggetto dell'intervento, per le parti sanificabili;

- l) nel caso di intervento in una abitazione in cui siano presenti persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario, e una volta uscito dall'abitazione, l'addetto è tenuto a dismettere la tuta monouso che include le sovrascarpe, il filtro facciale FFP2 privo di valvola e guanti monouso utilizzati. La dismissione dei suddetti dispositivi utilizzati per l'intervento deve avvenire tramite la raccolta in un idoneo contenitore da mantenere sigillato e il successivo conferimento in apposito contenitore presso la sede di lavoro. Gli occhiali utilizzati nel corso dell'intervento dovranno essere sanificati
- m) anche in caso di interventi in case disabitate (prive di arredi o con le altre utenze non allacciate), l'addetto utilizzerà i dispositivi di protezione individuali di cui al punto f) e g) invitando l'utente a non presenziare nello stesso locale durante l'attività e, ove tale condizione non sussista, mantenendo le distanze previste.

7 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

7.1 - INFORMAZIONE

SED informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant, infografiche informative e comunicazioni.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il corretto utilizzo dei DPI;
- indicazioni circa le misure igieniche da adottare per evitare la diffusione del contagio;
- l'obbligo di misurazione giornaliera della temperatura corporea a mezzo dei termoscanner prima dell'ingresso in azienda e, in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, di contattare con urgenza il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il Medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l’invito a far riferimento a fonti istituzionali ufficiali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news. Le principali fonti istituzionali di riferimento sono:
 - Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>);
 - Istituto Superiore di Sanità (<https://www.iss.it/coronavirus>);
 - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL (<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid-19-prodotti-informativi.html>);
 - Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS (<http://www.euro.who.int/en/countries/italy>);
 - Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie – ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en>);
 - Regione Campania (<http://www.regione.campania.it/>)

Inoltre, SED consegna il presente Protocollo a tutti i dipendenti, rendendoli edotti del contenuto dello stesso.

7.2 - MISURE IGIENICHE E DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione.

A tal fine tutti i dipendenti e gli eventuali visitatori sono tenuti all’osservanza delle norme pubblicizzate in azienda attraverso depliant, infografiche informative e comunicazioni.

SED assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Pur essendo garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica, è fatto obbligo ai dipendenti di provvedere ad inizio del turno di lavoro, con i detergenti messi a disposizione da SED:

- all'igienizzazione di tastiere, schermi touch, mouse, etc.;
- alla pulizia ed igienizzazione degli autoveicoli in dotazione (cruscotto, leve di comando, braccioli, maniglie, etc.),

Al fine di garantire una corretta areazione degli uffici di Salerno sprovvisti di aperture dirette verso l'esterno, SED installerà in ogni ambiente un purificatore d'aria con filtri HEPA.

Negli spogliatoi saranno invece installati purificatori e sanificatori con filtro fotocatalitico.

Nel caso di presenza di una persona con sintomi sospetti di COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

7.3 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandata la frequente pulizia con acqua e sapone.

SED mette a disposizione sapone per le mani antibatterico nei servizi igienici, e gel disinfettante per le mani all'ingresso di uffici e spogliatoi.

7.4 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si dispone che, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro, i lavoratori devono utilizzare mascherine e gli altri DPI (guanti, occhiali, tute, etc.) che gli sono stati consegnati.

In particolare:

1. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
2. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.
3. qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano

- possibili altre soluzioni organizzative è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, etc.);
4. tutti i lavoratori che condividono spazi comuni **hanno l'obbligo** di utilizzare una mascherina FFP2;
 5. è altresì **obbligatorio** l'uso della mascherina FFP2 durante la guida degli autoveicoli aziendali in caso di presenza contemporanea di altro lavoratore.

7.5 - SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

SED non interrompe la sorveglianza sanitaria periodica, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RSPP e il RLS nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio da contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19, e segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie, ed in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio in cui opera SED e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2021.

Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29

maggio 2020, la loro identificazione deve tener conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19. Il medico competente sarà coinvolto inoltre per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all'età, e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

Per il reintegro progressivo di lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

8 - MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI

8.1 - MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA - MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA PER L'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO – GREEN PASS

Ai sensi del Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti Sociali (di seguito "Protocollo") e in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 66 del 8 agosto 2020, presso le sedi di Salerno e Battipaglia di SED è istituita la procedura per il controllo della temperatura corporea ai lavoratori (per la sede di Roma, non essendovi accesso di visitatori, resta valida l'automisurazione della temperatura da parte dei dipendenti prima di recarsi al lavoro).

Tale procedura, sempre ai sensi del punto 2 del Protocollo, si applica anche a tutti i visitatori/clienti finali ed ai lavoratori delle ditte in appalto che organizzano sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno delle sedi di SED sopra indicate.

La misurazione della temperatura corporea avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di

privacy e il dipendente/visitatore riceverà completa informativa riguardo alle modalità di trattamento dei dati (una copia dell'informativa è presente presso ogni postazione di misurazione della temperatura - ALLEGATO 2).

- **Allestimento dei punti di misurazione**

Il punto di misurazione dovrà essere predisposto come segue:

- Presenza di gel igienizzante per le mani per il personale in ingresso
- Cartello esplicativo sull'utilizzo del termoscanner
- Informativa privacy stampata in diverse copie a disposizione dei dipendenti/visitatori/clienti finali in ingresso

Il termoscanner dovrà essere sanificato periodicamente a cura degli addetti dell'impresa di pulizie.

- **Istruzioni per la misurazione della temperatura**

Coloro che accederanno alle sedi di SED dovranno procedere alla misurazione della propria temperatura corporea utilizzando il termoscanner a disposizione presso il punto di misurazione. Sarà presente un cartello con l'infografica per una rapida illustrazione delle modalità di utilizzo dell'apparecchio e il personale aziendale verificherà che la misurazione si svolga regolarmente e che il termometro segni in verde la temperatura al di sotto dei 37,5°C, dopodiché potrà lasciar entrare la persona.

Indicare a ciascuno l'informativa privacy a disposizione presso il punto di misurazione.

Qualora vi siano utenti che rifiutano di sottoporsi alla misurazione della temperatura, gli operatori aziendali dovranno chiedere loro di lasciare immediatamente l'edificio.

In caso di rilevazione di una temperatura superiore a 37,5°C, ovvero nel caso in cui il termometro segnali in rosso il superamento della temperatura limite, l'operatore aziendale dovrà indicare alla persona la necessità di procedere all'immediato isolamento. Questo avverrà indicando alla persona un locale adeguatamente predisposto, nel rispetto della privacy e della dignità della persona, nel quale essa dovrà restare in attesa delle indicazioni del proprio medico curante, che dovrà essere contattato immediatamente. La persona dovrà essere dotata di una mascherina chirurgica qualora ne fosse sprovvista, e dovranno essere date istruzioni affinché la indossi per tutto il tempo di permanenza presso le strutture di SED. La temperatura non verrà registrata al momento della rilevazione, ma

l'interessato potrà essere identificato e potrà essere registrato il superamento della soglia di 37,5°C qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso alla sede di SED. Titolare del trattamento è Salerno Energia Distribuzione S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Giuseppe Deroma, con sede in Salerno – Via Stefano Passaro n. 1, e-mail info@sedspa.it tel. 089 759502.

L'ingresso in azienda è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2.

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, e comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, SED fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il Medico competente.

- Green pass

L'art. 3 del Decreto Legge n. 127/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, ha stabilito, tra le altre misure, che *"dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui predetta attività è svolta di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19"* (o Green Pass).

La certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia la certificazione viene emessa in seguito alla somministrazione della prima dose di vaccino ed al completamento del ciclo vaccinale);
- essere negativi al test antigenico rapido (la cui validità è di **48 ore**) o al test molecolare (la cui validità è di **72 ore**) eseguiti nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi 6 mesi.

Sono esonerati da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021. In tal caso, i lavoratori rientranti nel predetto esonero, dovranno trasmettere la documentazione sanitaria al Medico Competente.

Nel dare seguito a quanto previsto dalla normativa nazionale sopra richiamata, si comunicano le seguenti misure organizzative aziendali:

- prima dell'accesso ad una delle sedi aziendali e più in generale nei luoghi ove si svolge la prestazione di lavoro, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche sulla base di contratti esterni (rappresentanti e dipendenti delle ditte fornitrici) **sarà richiesto, quotidianamente, all'ingresso al lavoro, dai soggetti incaricati di esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass)**; destinatari sono, quindi, tutti i lavoratori subordinati, con qualsiasi tipologia di rapporto, nonché tutti i lavoratori autonomi ed altri collaboratori;
- la Società, con atto formale, individuerà i soggetti incaricati a verificare e controllare il possesso della certificazione verde.

Il personale aziendale incaricato è:

- a. Dott.ssa Elena Colasante e sig. Antonio Calabrese per la sede di Salerno;
- b. Geom. Andrea Proli e sig. Luigi Castaldi per la sede di Battipaglia;
- c. Rag. Marco Laudoni e Dott. Gianluca Giulitto per la sede di Roma.

Tenuto conto dell'organizzazione aziendale, così come disposto dal c. 5, art. 3 del D.L. n. 127/2021, **i controlli, tramite l'applicazione "VerificaC19", (che legge il codice QR del Green Pass senza memorizzare alcun dato del soggetto controllato), saranno effettuati quotidianamente per tutto il personale, all'inizio del turno o comunque prima dell'accesso ai luoghi di lavoro.**

Pertanto, i lavoratori dovranno presentarsi al personale incaricato per la verifica prima di effettuare la timbratura d'ingresso e l'accesso al luogo di lavoro.

- Per il personale assegnato alle sedi esterne la verifica avverrà in modalità remota (collegamento via Skype, videochiamata, ecc.) in collegamento con il soggetto incaricato del controllo a cui mostrerà il codice QR del Green Pass.

- i lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati ed il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della suddetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Quanto precede fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato d'emergenza. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- l'accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi soprarichiamati è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1, art. 4 del D.L. 19/2020 – stabilita nella misura da € 600,00 a € 1.500,00, fermo restando le conseguenze di carattere disciplinare previste dal CCNL e dal Codice Etico adottato dalla Società. Gli incaricati della Società, preposti al controllo della certificazione, nei casi di accertamento e contestazioni previsti al presente punto, comunicano immediatamente al Responsabile diretto del lavoratore ed al Responsabile del Personale gli atti relativi alla violazione, al fine dell'assunzione dei relativi provvedimenti da parte dei vertici della Società.

Si dispone, inoltre, che:

- preso atto che la certificazione verde, secondo la normativa vigente, è già richiesta per l'accesso a strutture sanitarie, ospedaliere, scuole ed università, nei casi di interventi da eseguirsi su impianti privati, **a decorrere dal 15/10/2021, in caso di richiesta da parte dell'utente/cliente, i dipendenti sono tenuti ad esibire il Green Pass;**
- al fine di scongiurare disservizi sul territorio e di garantire la regolare continuità del servizio pubblico essenziale gestito, il personale **non in possesso** del Green Pass alla data del 15/10/2021 e per i giorni a seguire e, comunque, sino al 31/12/2021, così come previsto dall'art. 3 del D.L. n. 139/2021 dell'8 ottobre 2021, intervenuto con l'inserimento dell'art. 9-octies al D.L. 127/2021, è tenuto a rendere la dichiarazione entro il giorno **14/10/2021**, o comunque con non meno di 48 ore di preavviso, inviando tale comunicazione al Responsabile diretto ed al Responsabile del Personale. **La mancata dichiarazione sarà interpretata come dichiarazione di possesso della certificazione verde.** Si rammenta che, a far data dal 15/10/2021, il personale non in possesso di Green Pass sarà considerato assente ingiustificato e sospeso dal lavoro, senza corresponsione

della retribuzione (fatto salvo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica).

L'Azienda provvederà a comunicare al personale eventuali nuovi interventi normativi sulle misure atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Si raccomanda vivamente di effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, che rimane lo strumento più efficace per la prevenzione del contagio, come ripetutamente affermato dalla comunità scientifica.

Infine, si richiama l'attenzione al rispetto delle misure già in vigore, quali:

- distanziamento,
- obbligo di mascherina,
- igienizzazione delle mani,
- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico e l'autorità sanitaria,
- obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'attività lavorativa o di accertata positività anche a seguito di test molecolare o antigenico effettuato privatamente.

8.2 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore ai 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali, lo deve dichiarare immediatamente al proprio responsabile, che procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. SED procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

SED collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del Medico competente. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

9 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE

Il “Comitato COVID-19” costituito da SED in azienda verificherà l’applicazione ed il rispetto da parte di tutto il personale dipendente delle regole e delle prescrizioni contenute nel presente protocollo di sicurezza.

In particolare, le rappresentanze sindacali aziendali e il RLS provvederanno alla diffusione del protocollo di sicurezza tra i lavoratori.

ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020 - Misure igienico-sanitarie

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) usare la mascherina secondo le indicazioni del protocollo aziendale.

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”).

Titolare del Trattamento. Titolare del trattamento è la Salerno Energia Distribuzione S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato Dr. Giuseppe Deroma, con sede in Salerno – Via Stefano Passaro n. 1, email info@sedspa.it tel. 089 759502.

Modalità, finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea.

Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 e integrato in data 24 aprile 2020.

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che in relazione alle attività professionali e alle attività produttive raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali a mezzo del personale addetto al front desk, previa istruzione e sottoscrizione di specifici obblighi di confidenzialità e riservatezza. Saranno raccolti i Suoi dati solo qualora la temperatura superi 37,5°C.

La finalità del presente trattamento è esclusivamente connessa alla prevenzione dal contagio da COVID-19.

Basi giuridiche del trattamento è, per quanto concerne il rilevamento della temperatura, l’art. 9 lett. i) del GDPR e, per quanto riguarda i dati di carattere generale (dati anagrafici, data, sede del rilevamento), la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale

necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l'impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.

Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale istruito e all'uopo autorizzato dal Titolare del Trattamento designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018 ovvero ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura. Il Titolare del Trattamento può limitarsi a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali per il tempo strettamente necessario per impedire l'accesso alle sedi di SED.

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.

Tale trattamento cessa con il venir meno degli obblighi imposti per il contenimento dell'emergenza COVID-19.

Diritti dell'interessato

In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento, fino alla sottomissione del questionario, ovvero sino all'elaborazione in forma anonima e/o aggregata, al Titolare:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art.17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
- la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo quanto previsto dall'art.89 del Regolamento.

In qualità di soggetto interessato Lei ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare ai recapiti in intestazione. Inoltre, il Responsabile della protezione dati può essere contattato per tutte le questioni relative al trattamento e all'esercizio dei diritti: dpo@sedspa.it.

26

Qualora l'interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.